



www.peacelink.it/

*PROCEDIMENTO di RIESAME dell'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE (DVA DEC. 0000450 del 4 agosto 2011 stabilimento
Taranto ILVA s.p.a.)*

*OSSERVAZIONI IN SEDE DI CONFERENZA DI
SERVIZI convocata per il 18 ottobre 2012, presso il
Ministero dell'Ambiente*

*OSSERVAZIONI DI PEACELINK IN SEDE DI CONFERENZA DI
SERVIZI convocata per il 18 ottobre 2012, presso il Ministero
dell'Ambiente*

*PROCEDIMENTO di RIESAME dell'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (DVA
DEC. 0000450 del 4 agosto 2011 stabilimento Taranto ILVA s.p.a.)*

**IL RIESAME DELL'AIA NON PUO' RIGUARDARE UN SOLO SETTORE (a
fronte di esigenze indifferibili di modifica in tutti i settori ambientali)**

Un riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è da considerarsi viziato alla radice: il provvedimento non corrisponderebbe a quello previsto dalla normativa comunitaria e dalla legislazione italiana che l'ha recepita.

Il Parere istruttorio conclusivo in esame, limitandosi a intervenire sulle emissioni in atmosfera, non può essere valutato positivamente. L'AIA è stata concepita per **evitare che "approcci distinti** nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo" possano incoraggiare "il **trasferimento dell'inquinamento** tra i vari settori ambientali, **anziché proteggere** l'ambiente nel suo complesso". E' questa la ragione d'essere di una autorizzazione integrata ambientale e ne contraddistingue l'intera disciplina. Lo enunciano le prime direttive sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento (che prevedono l'AIA nel 1996: direttiva 96/61/CE recepita dal d. lgs. 59/2005) e le direttive successive (**direttiva 2008/1/CE, considerando 8 e 9**).

(8) **Approcci distinti nel controllo delle emissioni** nell'aria, nell'acqua o nel suolo possono favorire il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso.

(9) **Un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento serve a prevenire**, ovunque sia possibile, le emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo, tenendo conto della gestione dei rifiuti e, quanto meno, a ridurle al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Un diverso approccio rispetto a quello integrato **può persino produrre nuovi rischi** e aumentare l'inquinamento esistente nei settori ambientali nei quali l'Autorizzazione – in questo caso il riesame – non interviene, oppure dispone di intervenire in un momento successivo.

E infatti, la normativa comunitaria richiede che le autorità rilascino o **modifichino** un'autorizzazione "**solo se** sono state previste **misure globali** di protezione ambientale relative all'aria, all'acqua e al suolo" (*Direttiva 2008/1/CE, considerando 16*).

LA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 18 OTTOBRE 2012 NON PUO' PRENDERE SOLO ATTO DELLA PROPOSTA DEL GRUPPO ISTRUTTORIO

Prima di adottare un atto illegittimo, non idoneo a raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa, l'autorità competente ha l'obbligo di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, anche in seguito alla Conferenza di servizi che ha il compito di operare valutazioni complessive, **richiedendo all'ente gestore tutte le integrazioni** che si rendano necessarie.

IL PARERE NON SODDISFA I REQUISITI ESSENZIALI PREVISTI (manca una decisione sull'applicazione di misure più rigorose delle BAT)

Il contenuto dell'AIA deve essere in grado di conseguire un livello elevato di **protezione dell'ambiente nel suo complesso**, includendo tutte le misure necessarie. A tale scopo deve conformarsi ad alcuni principi generali – gli obiettivi più immediati, come prevenire incidenti, impedire che si verifichino fenomeni significativi di inquinamento e prendere le misure per prevenirlo (le migliori tecnologie disponibili – MTD – o Best available technology - BAT) - e al dettato dell'art. 8 del d.lgs. 59/2005 (ora 29 septies del Codice dell'Ambiente).

Il contenuto dell'AIA è previsto dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. 59/2005 (ora dagli articoli 29 septies e 29 septies del Codice dell'Ambiente), e le misure che vi sono previste sono tutte da valutare. Solo se non ricorrono i presupposti per applicare l'art. 8 del d.lgs. 59/2005 (e quindi misure più rigorose), la scelta delle MTD (o BAT) soddisfa i requisiti richiesti dalla fattispecie normativa.

Deve quindi essere operata una **valutazione per decidere se applicare misure più rigorose** di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili, in attuazione dei paragrafi 3 e 10 della direttiva 2008/1/CE. :

*"Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, **misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili**, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale" (D. lgs. 59/2005, art. 8 comma 1. Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale, ora art. 29 septies del Codice dell'Ambiente)*

Si tratta di una valutazione ovviamente diretta a **prevenire l'inquinamento; non si può non operarla** e decidere implicitamente una sperimentazione delle MTD e un rinvio all'esito di futuri monitoraggi. Ciò in particolare trattandosi di un riesame.

Gli organi istruttori e l'autorità che rilascia l'autorizzazione devono **valutare tutte le misure possibili**, valutazione prevista chiaramente dalla normativa. Ciò tanto più quando gli elementi a disposizione sono tanti e rilevanti come quelli disponibili attualmente **per gli impianti dell'Ilva di Taranto**, di cui è

possibile valutare ogni aspetto del funzionamento e degli effetti sull'area interessata.

Trattandosi in particolare di un riesame, si tratta di elementi rilevabili da più fonti. Molti di tali elementi risiedono nei **fatti ed atti presupposti** che hanno determinato l'apertura del procedimento, tra cui quindi gli atti istruttori del **procedimento penale** in corso per l'accertamento del reato di disastro ambientale; tutti gli atti a disposizione attingono a dati e informazioni riguardanti il **medesimo oggetto e contesto** sul quale interviene l'AIA.

Gli organi istruttori e l'autorità competente hanno **tutti i poteri** – poteri di ispezione, sopralluoghi e ogni altro strumento utile – per avere piena conoscenza della situazione di pericolo in atto. In particolare, è previsto che si valutino anche il contesto geografico in cui sono ubicati gli impianti e le **condizioni locali ambientali** (*art. 7, comma 4, in combinato disposto con l'art. 8 del d.lgs. 59/2005, ora articoli 29 sexies comma 4 e art. 29 septies*).

La valutazione deve garantire la **conformità** dell'Autorizzazione integrata **ai requisiti** previsti dalla fattispecie normativa, non potendo mancare un'adeguata motivazione, in uno con la decisione che ne è conseguita (la decisione di adottare o non adottare le misure più rigorose rispetto alle MTD).

E' quasi superfluo sottolineare che, non soffermandosi ad esempio sulle condizioni locali ambientali, verrebbe ad eludersi la normativa in materia di **AIA, destinata proprio a specificare e ad integrare** le norme generali che si riferiscono alle tipologie di impianti in astratto.

NEL PARERE

MANCANO UNA ANALISI E UNA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI E DELLE CONDIZIONI LOCALI AMBIENTALI

Nel breve tempo a disposizione, sono apparsi evidenti numerosi difetti del documento sottoposto al nostro esame.

L'intero parere istruttorio conclusivo è **strutturato sulle tecnologie senza tenere conto del pericolo in atto, che ha portato al sequestro di sei aree dello stabilimento, che imporrebbe di porre al centro le fonti di pericolo**. Tali fonti di pericolo andrebbero eliminate fermando le emissioni degli impianti e quindi la produzione, oppure adottando, fra le migliori tecnologie disponibili, quelle più efficaci in assoluto.

L'applicazione del principio di precauzione in questo caso impone **drastici e radicali interventi**, che cambino gli impianti e prevedano l'adozione di **tecnologie di nuova concezione, riconosciute nell'ambito della letteratura tecnico-scientifica come le meno impattanti in assoluto sull'ambiente e la salute**.

E' insufficiente e inadeguato, rispetto alla situazione reale, perseguire semplici riduzioni delle emissioni con interventi migliorativi sugli attuali impianti.

IL PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO NON PUO' ESSERE IGNORATO

L'obiettivo dell'AIA e di ogni riesame deve essere quello previsto dalla normativa, e quindi quello di tutelare la **salute e l'ambiente**, prevenendo **l'inquinamento**, la cui **definizione** riguarda in modo del tutto ovvio la salute, il bene che può essere gravemente compromesso con la medesima attività umana che compromette l'ambiente:

"inquinamento: *l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Codice dell'Ambiente, art. 5, lettera i-ter)*

NEL PARERE

L'esigenza di tutela nell'area di Taranto e Statte attualmente emerge in modo drammatico, evidenziata in modo circostanziato dal procedimento penale.

La perizia epidemiologica del GIP, allegata quale **atto presupposto** al procedimento di riesame dell'AIA, valuta in 30 decessi/anno l'eccesso di mortalità dovuta alle emissioni industriali. Nell'ambito del procedimento penale in corso e dell'incidente probatorio, la "pericolosità degli impianti" di cui ci occupiamo è già stata assunta come PROVA.

Al centro dell'AIA non può non esservi l'esigenza della **tutela della salute e dell'ambiente**. Tuttavia, sul punto del procedimento penale e dell'ordinanza del GIP, il parere è del tutto silente ed immotivato.

Ciò accade **nonostante** vi sia, tra gli atti presupposti, una **nota del Ministro dell'Ambiente - MIN-2012-4774 del 14.08.2012 (DVA-00_2012-0019627)**, che richiama tra l'altro il decreto del DG della DVA di avvio del procedimento e richiede la conclusione della procedura entro il 30 settembre 2012 – che nel convocare una riunione con la Commissione IPPC, richiede il **recepimento dell'ordinanza del GIP** (nota richiamata anche tra le premesse del Parere).

Ma è evidente che gli elementi e i dati del procedimento penale in corso che riguardano lo stabilimento ILVA **non possono essere ignorati** nel procedimento di riesame in corso.

EMISSIONI DIFFUSE E FUGGITIVE DELLA COKERIA

I dirigenti Ilva sono inquisiti nel procedimento penale in corso in quanto non avrebbero impedito **una quantità imponente di emissioni** diffuse e fuggitive nocive in atmosfera in assenza di autorizzazione, che deriverebbero dalle aree parchi, cokeria, agglomerato, acciaieria, dall'attività di smaltimento operata nell'area Grf e dalle diverse "torce" dell'area acciaieria.

Nonostante le pesanti accuse mosse, gli atti dell'attuale procedimento di riesame dell'AIA **sono carenti proprio sotto il profilo della quantificazione dei benefici** in termini di **quantificazione delle emissioni diffuse e fuggitive**.

Manca, ad esempio, una quantificazione delle **emissioni non convogliate** nella fase di **cokefazione**, che dovrebbero oscillare da un minimo di 1 g/t a un massimo di 17 g/t a seconda delle BAT utilizzate, e che invece si attestano, allo stato attuale, a 69 g/t.

A fronte di quanto si stigmatizza nel procedimento penale e nei dati della perizia - che rimprovera all'AIA rilasciata nel 2011 di aver autorizzato tecnologie scadenti dal punto di vista ambientale – **il Parere non fornisce** dati sulle emissioni non convogliate in fase di cokefazione (non definisce e non quantifica per queste emissioni i risultati attesi sulla base dei miglioramenti tecnici prescritti).

COKERIA E DISTANZA DAL CENTRO ABITATO

A p. 69 dell'allegato II (osservazioni del pubblico) del Parere Istruttorio Conclusivo compare l'osservazione di PeaceLink, che aveva sottolineato che "**per una cokeria, anche l'adozione delle migliori tecnologie disponibili non è in grado di assicurare nel raggio di 1700 metri un valore di concentrazione del benzo(a)pirene inferiore a 1 ng/m³**".

La risposta che vi si legge è la seguente: "**L'efficacia delle BAT non è di competenza della commissione nell'ambito della procedura AIA**".

Ciò non appare coerente con quanto specificato dall'articolo 8 della normativa che ha definito le regole dell'AIA (dlgs 59/2005), specificamente invocata sia dal **Consiglio Comunale di Statte** sia dal **Consiglio Comunale di Taranto** e recepita a p. 6 del Parere Istruttorio Conclusivo della Commissione AIA:

L'articolo 5, comma 11, del dlgs 59/2005 (trasfuso nel Codice dell'Ambiente - dlgs 152/2006), fa riferimento ai poteri dei **sindaci "nell'interesse della salute pubblica"**, ed è quindi loro specifico compito avanzare **prescrizioni** che possono riguardare appunto **le distanze di sicurezza** fra un'industria insalubre e l'abitato.

Ignorare studi di alto profilo scientifico (come quello segnalato da PeaceLink, si veda <http://www.inchiostroverde.it/news/cokeria-ilva-marescotti-non-ce-soluzione-per-un-raggio-di-1700-metri.html>) sulla propagazione degli inquinanti, contrasta con lo spirito stesso della procedura AIA, che deve essere sito-specifica: autorizzare **un'industria siderurgica nel deserto** è cosa diversa dall'autorizzare la più grande industria siderurgica europea, accanto ad un quartiere popolato da **oltre 17 mila abitanti**, fra cui **oltre 2 mila bambini**.

Lo studio scientifico in questione è riportato in **Atmospheric Environment 43 (2009)** pagg. 2070–2079. Le conclusioni sono confermate da uno studio realizzato a Genova, che rileva la **criticità della concentrazione di >1ng/m³ in un raggio di 1900 metri** dalla cokeria all'epoca ubicata in quella città. Dal medesimo studio emerge che a **Genova** il benzo(a)pirene è diminuito fra il 92 e il 97% quando è stata spenta la cokeria. La ricerca scientifica in questione, coordinata dal dott. Federico Valerio, è scaricabile da:

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10962247.2012.693055?journalCode=uawm20>

Sono evidenti, quindi, la rilevanza del fattore "distanza" e le criticità della cokeria di Taranto.

IL PROCEDIMENTO DI RIESAME DELL'AIA, I POTERI DEI SINDACI E GLI STUDI SCIENTIFICI

L'art.5, comma 11, del dlgs 59/2005 (ora art. 29 quater, comma 7 del Codice dell'Ambiente) recita:

*"Nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 10 sono acquisite le **prescrizioni del sindaco** di cui agli **articoli 216 e 217** del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4".*

L'art. 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (a cui fa rinvio la normativa sull'AIA) sancisce:

*"Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per **prevenire o impedire il danno o il pericolo** e si assicura della loro esecuzione ed efficienza".*

Il Decreto Ministeriale del 05/09/1994 riporta l'Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, tratto dal regio decreto di cui sopra. Fra le **industrie insalubri** risulta esserci **"Ferro, ghisa, acciaio - produzione"** (punto 55).

Tale dettaglio è di importanza notevole, dato che il suddetto regio decreto del 1934 all'articolo 216 stabilisce che

*"manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o **che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti**" - e fra queste vi rientra appunto la produzione di ferro, ghisa e acciaio - **"debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni"**.*

Tuttavia ammette la seguente eccezione a condizioni ben precise:

*"Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita **provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato**".*

A questo punto, è utile ricordare lo **"Studio di coorte su mortalità e morbosità nell'area di Taranto"** condotto da F. Mataloni A. Biggeri, F. Forastiere, M. Triassi et al. per il GIP del Tribunale di Taranto, nel corso del procedimento riguardante l'Ilva di Taranto (R.G.N.R. N. 938/10 - 4868/10 G.I.P. N. 5488/10 - 5821/10).

Lo studio ha esaminato 321.356 individui, etichettati con la propria zona di residenza e livello socio-economico. L'analisi ha evidenziato " un differenziale [cioè un aumento, nda] rilevante per entrambi i sessi per mortalità/morbosità totale, cardiovascolare, respiratoria, malattie dell'apparato digerente, tumori (e in particolare stomaco, laringe, polmone e vescica) con eccessi nelle classi più svantaggiate". Ma c'è di più: sono anche stati registrati **tassi più elevati per i residenti delle aree più vicine alla zona industriale.**

E ciò conferma la fondatezza della preoccupazione per la salute della popolazione correlabile alle distanze dagli impianti industriali. Va notato che gli impianti più vicini al centro abitato sono proprio quelli posti dalla Procura della Repubblica sotto sequestro con l'ipotesi di reato di **"disastro ambientale"** e che sono candidati a ricevere la **"autorizzazione integrata ambientale"**.

Lo studio scientifico è pubblicato su <http://www.epiprev.it/attualit%C3%A0/studio-di-coorte-su-mortalit%C3%A0-e-morbosit%C3%A0-nellarea-di-taranto>

NEL PARERE

Che il Gruppo Istruttorio e la commissione AIA **non diano risposte motivate e dettagliate allo studio sulla non salubrità dell'aria nel raggio di 1700 metri** (>1 ng/m³ di benzoapirene, noto cancerogeno di classe I) è cosa che sembra in profondo contrasto con una normativa, come quella dell'AIA, che ha lo scopo di evitare o ridurre "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero **nuocere alla salute umana**".

Per Taranto vengono da noi richieste le stesse cautele che sono state applicate per Genova.

Occorrono quindi lo spostamento dell'impianto e una "unità tecnica nuova", secondo la definizione che ne forniscono le BAT Conclusions.

"La chiusura dell'altoforno e della cokeria delle Acciaierie è una questione urgente. Sul piano dei danni ambientali, dell'inquinamento e della salute dei cittadini siamo già in ritardo". A pronunciare queste parole sugli impianti dell'Ilva di Cornigliano (Genova) dodici anni fa, era l'attuale ministro dell'ambiente **Corrado Clini**.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Persino nei settori in cui il Parere istruttorio stabilisce interventi immediati (o in parte tali), come l'atmosfera, si riscontrano determinazioni discutibili, poco chiare o comunque immotivate.

L'AIA deve necessariamente includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti in quantità significativa, *"in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo"*, e se necessario, contiene *"ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee"* e *le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto"* (art. 3, comma 3 del d.lgs. 59/2005, ora art. 29-sexies, comma 3).

Nel Parere istruttorio esaminato, oltre a casi nei quali i **valori limite fissati sono oltre l'intervallo dei valori (minimo e massimo)** correlati all'applicazione delle MTD, non viene dato conto della valutazione operata e del nesso tra le **condizioni locali ambientali** osservate (tenuto anche conto di

caratteristiche tecniche e ubicazione geografica degli impianti) e le scelte operate.

Naturalmente, anche per la fissazione di valori limite per le emissioni in atmosfera, la normativa prevede una valutazione incentrata sul **complesso delle emissioni coinvolte in una determinata area**, da cui può scaturire la decisione di applicare **misure più rigorose** di quelle ottenibili con le MTD. Tale valutazione non risulta operata e non sono state previste misure supplementari rispetto alle MTD.

NON SI PUO' NON VALUTARE L'EFFICACIA DELLE MISURE PROPOSTE
(in particolare delle misure previste in alternativa a quelle più rigorose previste dall'art. 8 dl D.lgs. 59/2005)

Una dimostrazione della non pericolosità degli impianti richiede appositi ragionamenti che - sulla base di **espliciti raffronti** con la documentazione fornita dai periti ed evidenziati dal pubblico interessato all'attenzione della Commissione IPPC - dimostrino l'efficacia concreta e documentabile delle tecnologie autorizzate, al fine di dimostrare che non siano pericolose e **non proseguano l'immissione nell'ambiente di sostanze dannose per la vita e la salute.**

Nel Parere istruttorio, tuttavia - sia riferendosi alla fissazione dei valori limite di emissione che ad altre determinazioni - si arriva a dichiarare che l'atto (destinato a rappresentare il nucleo centrale dell'Autorizzazione integrata) **non dovrebbe** operare previsioni in ordine all'**efficacia** delle misure individuate.

Una simile affermazione non ha alcun fondamento. Si tratterebbe di uno dei pochi casi nei quali, l'interpretazione di una normativa così recente, consentirebbe tali conclusioni, essendo richiesto agli autori di ben più modesti interventi provvedimenti di operare scelte efficaci (oltre che lecite e imparziali), nel rispetto del principio di **buon andamento** delle amministrazioni pubbliche.

E' espressamente previsto, del resto, che a tutte le autorizzazioni si applichi la legge **n. 241 del 7 agosto 1990** (testo vigente), legge generale sul procedimento che ha tra i suoi principi cardine l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, l'efficacia e il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario (*Codice dell'Ambiente, art. 9*).

Ove si rinunciasse ad operare valutazioni sull'efficacia delle misure, **si rinuncerebbe a priori** a conseguire un elevato livello di **protezione** dell'ambiente nel suo complesso (il che è ovviamente insostenibile).

NEL PARERE

Se il Tribunale ha confermato il sequestro di alcuni impianti e aree, si è ravvisata la necessità di evitare che si possano **protrarre le conseguenze di un ipotesi di disastro ambientale. Occorre pertanto l'eliminazione del pericolo**, non la sua semplice riduzione.

Poiché ci si trova di fronte all'ipotesi di un disastro ambientale, ci sono tutti i presupposti per applicare l'art. 8 del dlgs 59/2005 (ora 29 septies del Codice dell'Ambiente), come è stato richiesto esplicitamente da Peacelink.

La risposta nell'ambito del Parere è stata non il recepimento rigoroso dell'art.8, ma una semplice rassicurazione sul fatto che **se ne sarebbe tenuto conto. Ciò senza poi trarne le conseguenze** in termini di adozione delle migliori tecnologie in assoluto, come si può è riscontrare leggendo le tabelle emissive autorizzate (che nella maggioranza dei casi non prescrivono i valori minimi previsti dalle BREF, consentendo in alcuni casi valori **addirittura al di fuori**).

Il "tener conto" dell'articolo 8 risulterebbe pertanto una mera affermazione, a cui non fa seguito una concreta, sistematica e conseguente applicazione al fine di abbattere le emissioni al livello minimo consentito dalle attuali migliori tecnologie.

La **valutazione dell'efficacia** delle **bat nel caso concreto è compito** precipuo da assolvere nell'istruttoria; l'averla ritenuta estranea ai propri compiti costituisce un vizio tale da rendere invalido l'intero Parere, poiché il Gruppo Istruttore non ha valutato per ogni tecnologia la sua efficacia sull'ambiente al fine di stabilire se sia idonea allo scopo, oppure se dovevano essere preferite quelle proposte dal pubblico.

Per non parlare della carenza sostanziale del Parere nella parte in cui **non analizza la dispersione della diossina dalla base del camino E312** (non affrontando la problematica né in termini di specifica prevenzione né in termini di accurato monitoraggio).

WIND DAYS E BENZO(A)PIRENE

Nel testo del Parere Istruttorio Conclusivo si ritiene di adottare la strategia dei wind days **per ridurre il benzo(a)pirene, senza verificarne la fondatezza.**

Nel 2009, la produzione era ridotta a **quasi la metà** per il calo della domanda; ciò nonostante, il benzo(a)pirene si è attestato a **1,31 ng/m³** (*vedere p. 3 relazione Arpa 4/6/2010*), ossia in linea con gli sforamenti degli altri anni (nel 2008, con produzione maggiore il benzo(a)pirene era a 1,26 ng/m³). **Questo dimostra l'inefficacia della riduzione della produzione del 10%** nell'ambito dei cosiddetti wind days.

La teoria dei wind days è anche inficiata dal fatto accertato che **in situazioni di calma di vento** il benzo(a)pirene sfora egualmente (*si veda il valore di 1,17 ng/m³, pag. 13 della relazione Arpa 4/6/2010*). Quindi il fenomeno del superamento del valore di 1 ng/m³ avviene non solo quando il quartiere Tamburi è sottovento, e **le analisi ventoselettive dell'Arpa Puglia lo documentano** (*relazione Arpa del 4/6/2010*).

Bisogna concludere che, in presenza di un motivato sequestro degli impianti, sarebbe eticamente corretto **avvisare la popolazione** che essa verrà sottoposta a **un ennesimo esperimento di "esposizione controllata"** ad un cancerogeno, senza garanzia alcuna di successo.

IL PARERE PROPONE DEROGHE IN VIOLAZIONE DI LEGGE

Se i requisiti previsti non sono soddisfatti, l'AIA (ed evidentemente la sua versione rivisitata a seguito del riesame) non può essere rilasciata.

La possibilità di una **deroga temporanea**, in assenza di alcuni requisiti, è da considerarsi eccezionale ed è possibile a condizione che la stessa autorità approvi "un piano di ammodernamento" che assicuri il rispetto dei requisiti al più entro **sei mesi** e che il progetto **determini** una riduzione dell'inquinamento (*art. 29 octies, comma 5*).

Per ogni eventuale deroga va pertanto operata una valutazione puntualmente indicata dalla legge.

NEL PARERE

I tempi previsti per la realizzazione degli interventi più importanti per la salute sono di anni o non sono previsti in termini cogenti. Leggendo il Parere, ad esempio, si nota che per **l'installazione dei filtri a maniche a valle dei filtri MEEP** l'intervento sarebbe rinviato e subordinato ad uno studio di fattibilità da parte dell'azienda. Inutile dire che, se l'intervento è indispensabile per la tutela dell'ambiente e della salute, deve essere previsto, pena la non autorizzazione per l'esercizio di tale impianto, per mancanza di conformità ai requisiti previsti per il rilascio dell'AIA dalla fattispecie normativa.

In ogni caso, la **deroga temporanea** prevista dalla legge non può superare i **sei mesi**

PARCO MINERALI E DEPOSIZIONE DI POLVERI

Nell'ordinanza del GIP di Taranto si riportano i dati emersi dalla campagna di monitoraggio delle deposizioni delle polveri del parco minerali del **2010 nel quartiere Tamburi**. Tali **dati** - come scrive il magistrato - risultano essere **ancora più allarmanti** rispetto a quelli **della campagna del 1999**. Vi è stata quindi una prosecuzione della diffusione di polveri, senza soluzione di continuità, **nonostante precedenti processi e condanne**.

La soluzione che tutela la popolazione consiste nel **delocalizzare** il parco minerali, che **non può rimanere a ridosso delle case** di abitazione, delle scuole, degli uffici. **La stessa terra** nelle aree del quartiere Tamburi - compresi i giardini in cui è stato vietato condurre i bambini - è sommersa da queste polveri.

Oltre a ciò, la realizzazione della necessaria copertura **non può essere opera da realizzare in tre anni**. E' questo infatti il termine previsto dal Parere istruttorio (pagina 7), quando sappiamo che in alcuni paesi è possibile costruire un grattacielo in 15 giorni (si veda <http://petrolio.blogosfere.it/2012/01/cina-un-grattacielo-di-30-piani-tirato-su-in-15-giorni.html>); ricordiamo anche a chi legge che la città di Sabaudia fu costruita in 235 giorni (meno di otto mesi). E' sostenibile che si possano concedere tre anni all'Ilva, in una **situazione così drammatica per la popolazione tarantina?**

In ogni caso, in assenza di una copertura, non è possibile produrre, protraendosi quel grave pericolo per la popolazione che deve essere annullato. Il Tribunale del Riesame, infatti, prevede unicamente che gli impianti si "**utilizzino in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo**".

NEL PARERE

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Le emissioni poste sotto controllo nel Piano Monitoraggio e Controllo dell'AIA sono in particolare le emissioni delle polveri, sulla base delle BAT conclusions.

Nel Parere compaiono tabelle che evidenziano varie riduzioni per le emissioni di polveri, espresse sia **in concentrazione**, sia **in alcuni casi in flusso di massa**. Ma nel Parere **non è stato effettuato un raffronto sistematico e puntuale** con le tabelle delle perizie della Procura. E anche quando si vuole operare un raffronto, si incontra una difficoltà notevole. **In vari casi è addirittura impossibile**, in quanto si utilizzano unità di misura non comparabili con le unità di misura della perizia chimica della Procura.

Tutto il Parere è strutturato in modo da non comparare i suoi "numeri" con i "numeri" della perizia chimica.

Il Parere non offre dati sugli scenari che sono stati scartati, e **non si spiega il perché** della scelta. Non si dice perché ad esempio non sono state prescritte (usando le definizioni delle Bat Conclusions) delle "**unità tecniche nuove**", **impianto per impianto**. Le "unità tecniche nuove" sono sistemi tecnologici che sostituiscono quelli in uso. Il presente Riesame privilegia invece il rifacimento e l'aggiornamento di quelli esistenti. I rendimenti ambientali in tal modo non sono paragonabili con quelli delle tecnologie di ultima generazione che consentono abbattimenti di gran lunga superiori, come la perizia della Procura si sforza di evidenziare. Ma il Gruppo Istruttore ha preferito non seguire l'invito ad adottare tecnologie di nuova generazione per venire evidentemente incontro alle esigenze economiche dell'azienda, dato che "unità tecniche nuove" avrebbero comportato una spesa per l'azienda stimabile in almeno tre miliardi di euro.

Data l'impossibilità o grande difficoltà di operare raffronti, **non si evince se gli obiettivi di miglioramento** auspicati dalla perizia chimica siano stati perseguiti dai tecnici nell'ambito del Parere, e quindi se sia stato perseguito l'obiettivo dell'articolo 8 del dlgs 59/2005 che consente di andare oltre le BAT per abbattere al minimo le emissioni.

Ciò è sorprendente, in quanto contraddice quanto ha sostenuto il ministro dell'Ambiente Clini, il quale aveva assicurato che **nell'AIA riesaminata** sarebbero state "*contenute le prescrizioni del GIP*". Si legga l'annuncio riportato di seguito:

***Taranto, 17 ago.** (Labitalia-AdnKronos) - "Tutte le prescrizioni del gip, tranne la fermata degli impianti, sono contenute nella procedura di riapertura Aia (Autorizzazione integrata ambientale ndr) in corso". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Corrado Clini durante la conferenza stampa nella prefettura di Taranto al termine dell'incontro sulla vicenda Ilva*

Concludendo su questo punto, si può dire che il Riesame dell'AIA, come emerge dal Parere istruttorio, **non dà una risposta alla perizia chimica** che evidenziava come - di fronte all'imponente mole di emissioni - solo una radicale innovazione tecnologica avrebbe reso possibile un abbattimento drastico delle sostanze inquinanti dell'Ilva.

L'AIA così riesaminata non ingloba i dati della perizia e non li raffronta con i propri. Non solo: non si preoccupa neppure di utilizzare tabelle e **unità di misura** che rendano effettuabili raffronti. E questo appare un gravissimo limite dell'AIA che contraddice l'annuncio del ministro Clini del 17 agosto scorso. Evidentemente il Ministro ha comunicato ai media un'intenzione che non era quella fatta propria dalla Commissione AIA.

Ma se si scende nello specifico del Piano Monitoraggio e Controllo contenuto nel Parere e si passa dal **monitoraggio delle polveri** - u cui verte gran parte delle tabelle dell'AIA che sono finalizzate ad evidenziare, sulla base di apposite prescrizioni, varie riduzione delle emissioni - al monitoraggio di altri inquinanti, i dati sono sconcertanti.

Si nota che proprio per alcuni degli inquinanti più pericolosi mancano prescrizioni in termini di valori limite.

Il piano non sottopone infatti a limiti di emissione molte fonti di emissioni convogliate dalle quali fuoriescono **sostanze cancerogene, neurotossiche o comunque estremamente dannose per la salute.**

Tali sostanze vengono analizzate come "**parametro conoscitivo**" e possono essere emesse **senza alcun limite prescritto.**

Ad esempio:

Tabella 15 - Cokeria - Sfornamento coke - Monitoraggio emissioni convogliate PM10, IPA, benzene, metalli (alluminio, arsenico, bericcio, cadmio, cromo, cromo esavalente, ferro, mercurio, piombo, selenio, ecc.): "**parametro conoscitivo**"

Tabella 17 - Impianto di agglomerazione - Preparazione miscela/Frantumazione e vagliatura a caldo/vagliatura a freddo - monitoraggio emissioni convogliate PM10, IPA, metalli (alluminio, arsenico, bericcio, cadmio, cromo, cromo esavalente, ferro, mercurio, piombo, selenio, ecc.): "**parametro conoscitivo**"

Tabella 19 - Impianto di agglomerazione - Sinterizzazione - monitoraggio emissione convogliata PCB, IPA, VOC, metalli (alluminio, arsenico, bericcio, cadmio, cromo, cromo esavalente, ferro, mercurio, piombo, selenio, ecc.), PM10: "**parametro conoscitivo**"

Tabella 20 - Impianto di agglomerazione - raffreddamento agglomerato . monitoraggio emissioni convogliate PM10, metalli, IPA: "**parametro conoscitivo**"

Tabella 22 - Altoforno - generazione vento caldo - Monitoraggio emissioni cconvogliate Metalli: "**parametro conoscitivo**" (controllo semestrale)

Tabella 23 - Altoforno - P.C.I. - Monitoraggio emissioni convogliate Metalli: "**parametro conoscitivo**" (controllo semestrale)

Tabella 24 - Altoforno - Trattamento gas AFO - monitoraggio torce di sicurezza PM10, metalli, IPA, Benzene: "**parametro conoscitivo**"

Tabella 26 - Acciaieria - desolforazione PM10, metalli, IPA, HF (acido fluoridrico) : "**parametro conoscitivo**"

Nella Tabella 2813 - Inquinanti monitorati - scarichi di natura industriale (p.21-22-23-24 dell'allegato I) poi l'assoluta predominanza dei controlli puramente conoscitivi appare in tutta la sua sconcertante evidenza.

Questo appare in aperto contrasto con la gravità dell'impatto degli inquinanti sulla salute, evidenziati dagli esperti della Procura, che avrebbe dovuto costituire il punto di partenza del Riesame e della sua ispirazione di fondo.

A titolo esemplificativo, possiamo annotare che l'ARPA, **nei campionamenti a camino** ha riscontrato **nell'E-312 quantitativi di PCB** stimabili - nelle situazioni più gravi - in circa 30 chiloanni (calcolo in concentrazione totale) e questo avrebbe dovuto portare l'AIA a porre un limite sulle emissioni di PCB da tale camino. Invece l'AIA prevede che il PCB venga considerato solo un

parametro conoscitivo, privo di limite di emissione. Stiamo parlando dei policlorobifenili, sostanze cancerogene che sono ampiamente diffuse sul territorio e che costituiscono una grave criticità.

LA TABELLA A COLORI RIPORTATA NEL PARERE

Se si osserva il Piano di monitoraggio controllo (delle emissioni), si nota che in gran parte sono previsti dei semplici parametri conoscitivi (nella grande tabella a colori riportata nel Parere, tutti i parametri conoscitivi sono in verde - e sono la maggior parte delle tabelle per cokeria, altoforno e acciaieria – mentre in rosso sono evidenziati i limiti di emissione, di gran lunga inferiori).

LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO DEVE ESSERE EFFETTIVA E RIGUARDARE OGNI SETTORE AMBIENTALE

Le Direttive sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento prevedono che il pubblico interessato partecipi efficacemente ai processi decisionali, che vengano pertanto fissate **scadenze adeguate** per le varie fasi per **consentire al pubblico di prepararsi** e che gli esiti delle consultazioni vadano tenuti nella dovuta considerazione al momento della decisione (*da ultima, Direttiva 2008/1/CE art. 15 e allegato V*).

Sono principi vigenti da tempo nell'ordinamento italiano, affermati dalla legge generale sul procedimento e sanciti in ogni direttiva europea con estrema determinazione nella materia ambientale, dove la partecipazione del pubblico interessato è considerata di particolare pregio e da incoraggiare.

L'eventuale approvazione di un'Autorizzazione integrata ambientale che recepisce le modifiche operate con questo riesame lascia ovviamente impregiudicato l'obbligo di consentire l'effettiva partecipazione dei soggetti sui quali ricadono gli effetti delle determinazioni riguardanti l'acqua, il suolo, la gestione dei rifiuti, con le loro ripercussioni su uno stato dei luoghi e della falda acquifera sotterranea già gravemente compromessi, determinazioni che dovrebbero già oggi fare parte dell'attuale riesame per poter rispettare la legge.

Già nel momento attuale, inoltre, le decisioni dell'autorità competente hanno fatto sì che il **tempo a disposizione per esaminare il Parere** istruttorio conclusivo (intercorrente tra la sua messa a disposizione il 12 ottobre e la Conferenza di servizi del 18 ottobre) fosse estremamente ridotto.

I **cinque giorni a disposizione del pubblico** stridono anche con la disposizione del Codice dell'Ambiente che prevede il raddoppio dei termini previsti per il riesame – e quindi 300 giorni, possibilità utilizzata visto l'avvio del procedimento a marzo 2012 – nei casi in cui, "in considerazione del **particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto**", intervengano accordi tra Stato, regioni ed enti locali per affrontare la particolare contingenza (*art. 29 quater, comma 15, che disciplina anche i termini in caso di richiesta di integrazioni al gestore*).

Le presenti osservazioni sono quindi le prime rese possibili dal ridottissimo tempo posto a disposizione, che ha consentito solo un primo approfondimento. Ci si riserva ogni ulteriore approfondimento ed ulteriore osservazione, da formularsi in ogni sede consentita dall'ordinamento.

CONCLUSIONI

Nel complesso, l'atto esaminato (il Parere istruttorio conclusivo), insieme ad alcuni atti connessi, **non è all'altezza della grave emergenza** ambientale e sanitaria di cui la popolazione tarantina e di Statte è ormai pienamente e ampiamente consapevole. Ogni parte del Parere lo dimostra. Non tenta neppure di collocarsi in un percorso trasparente e leggibile. La Commissione IPPC ha il compito fondamentale di prevedere **tutto quanto serve** a prevenire incidenti, fenomeni significativi di inquinamento e a dare conto del miglioramento della situazione ambientale nella sua globalità. Ciò presuppone **un livello di analisi che al momento non emerge** dagli atti del procedimento. Ed è in stridente contrasto – purtroppo - con le vicende, i fatti e gli atti che riguardano lo stabilimento Ilva e la città che lo ospita, vicende che i soggetti che partecipano alla Conferenza di servizi in parte conoscono e che hanno il dovere di approfondire, contribuendo a salvaguardare l'ambiente in cui vivono gli abitanti di Taranto e la stessa loro vita.

Ribadiamo quindi tutte le proposte da noi formulate, che garantiscono un livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, aderente allo spirito della normativa europea e italiana.

17 ottobre 2012

Per PeaceLink: prof. Alessandro Marescotti dott.ssa Lidia Giannotti

Un ringraziamento particolare all'avv. Sergio Torsella di Taranto